



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD - SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Pacelli ha pronunciato all'esito dell'udienza del 03.11.2022, trattata in base all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. 77/2020, la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa iscritta al n. R.G. 13388/2021

TRA

NOBILE GIULIANO, nato ad Afragola (NA), il 21.11.1972, rappresentato e difeso dall'avv.to Domenico Severino, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti

Ricorrente

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., anche quale mandatario della **S.C.C.I. s.p.a.**, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia e Francesco Falso, elettivamente domiciliato come in atti

Resistente

E

Agenzia delle Entrate-Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t.



FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 30.11.2021, il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2021 9007189255 000, notificatagli il 24.11.2021, avente ad oggetto i seguenti avvisi di addebito:

- 1) Avviso di addebito n. 37120130013077314/000, presuntivamente notificato in data 04.02.2014, ente creditore I.N.P.S. sede di Napoli, per contributi I.V.S., anno di riferimento del debito 2012, per € 2.431,75;
- 2) Avviso di addebito n. 37120140004141108/000, presuntivamente notificato in data 11.07.2014, ente creditore I.N.P.S. sede di Napoli, per contributi I.V.S., anno di riferimento del debito 2013, per € 2.511,83;
- 3) Avviso di addebito n. 37120140010644333/000, presuntivamente notificato in data 23.10.2014, ente creditore I.N.P.S. sede di Napoli, per contributi I.V.S., anno di riferimento del debito 2013, per € 2.457,83;
- 4) Avviso di addebito n. 37120140019297979/000, presuntivamente notificato in data 11.02.2015, ente creditore I.N.P.S. sede di Napoli, per contributi I.V.S., anno di riferimento del debito 2014, per € 2.482,63;
- 5) Avviso di addebito n. 37120150005665778/000, presuntivamente notificato in data 26.11.2015, ente creditore I.N.P.S. sede di Napoli, per contributi I.V.S., anno di riferimento del debito 2014, per € 2.431,26;
- 6) Avviso di addebito n. 37120160004059588/000, presuntivamente notificato in data 11.05.2016, ente creditore I.N.P.S. sede di Napoli,



per contributi I.V.S., anno di riferimento del debito 2015, per € 2.386,44.

Tanto premesso, eccepiva l'avvenuta prescrizione di crediti contributivi ex art. 3, L. 335/95 per omessa notifica dei predetti avvisi, nonché la prescrizione successiva all'eventuale notifica degli stessi, chiedendone, pertanto, l'annullamento, con condanna di parte resistente alle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.

All'udienza del 16.06.2022 veniva disposta la rinotifica nei confronti dei resistenti.

Si costituiva l'INPS impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Agenzia delle Entrate non si costituiva.

Con note di trattazione per l'odierna udienza, parte ricorrente chiedeva di essere nuovamente autorizzato alla rinotifica nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

All'esito dell'odierna udienza, trattata in base all'art. 221, comma 4, del D.L. n. 34 del 2020, conv. in L. 77/2020, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.

In via preliminare, va dichiarata l'estinzione del giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

Parte ricorrente, infatti, non ha fornito prova di aver ottemperato alla rinotifica dell'atto introduttivo nei confronti della stessa.

In base all'art. 307 co. 3 c.p.c. "oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si



estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre”.

Secondo il dato letterale dell’art. 307 c.p.c., nonché in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 1483/2015, Cass. 4529/2000, e Cass. 10295/1998), il termine concesso per la rinnovazione della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio ai sensi dell’art. 291 c.p.c. ha natura perentoria ed il suo mancato rispetto, anche nel rito del lavoro, determina l’estinzione del giudizio con la conseguente cancellazione della causa dal ruolo ex art. 307 co. 3 c.p.c.

Venendo al merito, si osserva quanto segue.

Parte ricorrente eccepisce in primo luogo la prescrizione della pretesa contributiva connessa all’omessa notifica degli avvisi indicati nell’intimazione di pagamento opposta. In subordine, eccepisce la prescrizione successiva alla notifica predetta, ove provata. Eccepisce, inoltre, l’infondatezza nel merito della pretesa contributiva.

Ebbene, nel caso di specie l’eccezione di prescrizione connessa all’omessa notifica degli avvisi indicati nell’intimazione di pagamento opposta risulta infondata, avendo l’Inps fornito prova della regolare notifica degli stessi (cfr. ava e racc. a/r in atti).



Sul punto, va ribadito che, come precisato anche dalla Corte di Cassazione (vd. Sentenza n. 14501 del 15/07/2016), in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui alla L. 890 del 1982 in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018 , in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (vd. anche Cassazione civile , sez. VI , 12/11/2018 , n. 28872).

Ne discende che “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell' art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 , mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell' art. 1, comma 883, della l. n. 145 del 2018 , in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982” (Cassazione civile, sez. VI, 10/04/2019, n. 10037).

Ne discende, inoltre, che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a



quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.

In altre parole, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione è assolta dal notificante mediante la produzione dell'avviso di ricevimento, poiché, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze (integranti i requisiti di cui all'art. 2729 cod. civ.) della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, e superabile solo ove il destinatario medesimo dimostri di essersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Né è ravvisabile alcun profilo di nullità ove il suddetto avviso di ricevimento, sia sottoscritto da persona rinvenuta presso l'indirizzo del destinatario, ma della quale non risulti dall'avviso medesimo la qualità o la relazione col destinatario dell'atto, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, proponendo querela di falso, la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare (vd. anche giurisprudenza di merito: Tribunale Roma, sez. lav., 01/08/2019, n. 6552).

Nel caso di specie, i predetti avvisi risultano notificati tramite raccomandata a/r, e parte ricorrente non ha sollevato alcuna specifica contestazione sul punto, né ha proposto in relazione querela di falso. Ne discende l'inammissibilità dell'opposizione in parte qua, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, previsto per l'impugnazione dei vizi inerenti il merito della pretesa contributiva, e ciò sia con riferimento alla prescrizione che alla fondatezza della pretesa.



Per quanto concerne, invece, l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli avvisi, va dedotto quanto segue.

Va in via preliminare rilevata la sussistenza in capo al ricorrente dell'interesse ex art. 100 c.p.c. ad agire in giudizio ai sensi dell'art. 615 c.p.c. avverso il provvedimento di intimazione impugnato.

Difatti, per quanto concerne specificamente la domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, va sottolineato che – come chiarito di recente dalla Corte di Cassazione, anche laddove si sia in presenza di una valida notifica della cartella (o dell'avviso) impugnata, si ravvisa nel ricorrente l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 615 c.p.c., al fine di contestare il diritto di procedere a esecuzione forzata, nell'ipotesi in cui vi sia in atto quantomeno una minaccia attuale di atti esecutivi (cfr. Cassazione civile, sez. VI, n. 6166 del 2019).

Nel caso di specie, essendo il ricorrente stato destinatario di un atto della procedura di riscossione, ossia dell'intimazione di pagamento opposta, ed essendo pertanto diventata attuale l'attività esecutiva da parte dell'ente impositore, sussiste interesse ad agire per l'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. (cfr. Cassazione, Sezione III, n. 6034 del 31/1/2017).

Laddove, infatti, l'ente impositore titolare del credito e l'agente di riscossione abbiano manifestato la concreta intenzione di incassare contributi previdenziali prescritti, ad esempio tramite la notifica di un'intimazione di pagamento, di un preavviso di iscrizione ipotecaria, di un avviso bonario, stante il principio di irricevibilità dei crediti prescritti da parte dell'Inps, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente.



Quanto all'eccezione di prescrizione, si rileva che la Corte di Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016).

Trova pertanto applicazione l'art. 3, co. 9 della l. 335 del 1995, secondo cui: *“Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque*



anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.

Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale.

Tanto premesso, dall’omessa rinotifica del ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dalla conseguente estinzione del giudizio verso la stessa, non può che discendere l’inammissibilità dell’eccezione di prescrizione successiva alla notifica degli avvisi di addebito.

Ed infatti, seppur vero che nei giudizi di opposizione a ruolo non vi è litisconsorzio necessario tra l’ente impositore e l’incaricato alla riscossione, è anche vero che l’assenza di quest’ultimo nel giudizio impedisce che sia offerta la prova circa l’esistenza e la comunicazione di atti interruttivi successivi alla notifica degli avvisi, la cui notifica è demandata al concessionario e la cui inesistenza rappresenta, al contrario, presupposto logico-giuridico della fondatezza dell’eccezione di prescrizione.

In altre parole, essendo l’eccezione di prescrizione connessa alla dedotta inesistenza o nullità di atti interruttivi affidati all’Agenzia delle Entrate, l’omessa notifica nei confronti di quest’ultima non può che sortire i suoi effetti anche sull’ammissibilità dell’eccezione stessa.

Ed infatti, il concessionario è legittimato passivo nel caso in cui nel giudizio di opposizione si deduce un vizio di notifica degli atti, anche per gli innegabili riflessi che un eventuale accoglimento dell’opposizione potrebbe comportare nei rapporti con l’Ente, che ha provveduto a inserire la sanzione nei ruoli trasmessi (Cass. 21 maggio 2013, n. 12385; Cass. 20 novembre 2007, n. 24154).



Ritiene, dunque, il giudicante, che nei giudizi promossi per far valere la prescrizione del credito contributivo, prescrizione conseguita a omissioni/difetti di notificazione imputabili al Concessionario, occorre citare in giudizio sia il concessionario per la riscossione, sia l'Ente impositore.

Difatti la notifica di eventuali atti interruttivi deve essere documentata dal concessionario, responsabile anche degli atti adottati dopo la consegna dei ruoli, ex art. 39 del D.lgs. n. 112/99, che dovranno essere prodotti in giudizio quali atti interruttivi della prescrizione successiva alla notifica dell'avviso di addebito.

Pertanto, applicando i principi di diritto sopra riportati, la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di prescrizione del credito azionato imputabile ad omissioni (mancata notifica della cartella di pagamento ovvero di atto interruttivi della prescrizione) o difetti di notificazione imputabili al concessionario, non può trovare accoglimento non avendo la parte opponente rinotificato il ricorso introduttivo del presente giudizio all'Agenzia delle Entrate Riscossione, nella fattispecie in oggetto legittimato passivo unitamente all'ente impositore.

Le spese di lite tra il ricorrente e l'INPS seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:



- a) Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
- b) Rigetta nel resto;
- c) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell'INPS delle spese di lite, che si liquidano in € 1.300,00, oltre accessori come per legge.

Si comunichi

Aversa, 03.11.2022

Il Giudice

Dott.ssa Rosa Pacelli

